

Copia e Paghe
10/03



In data 21 Febbraio 2005

tra

ATAF rappresentata dal DIRETTORE GENERALE PIERO SASSOLI

e

FILT CGIL, FIT CISL, ULTRASPORTI e FAISA CISAL

Visto l'Accordo aziendale 08/06/2004 in tema di nuovo inquadramento del personale inidoneo;
valutata l'opportunità di procedere ad una modifica di quanto previsto nel suddetto accordo al punto 2.

SI CONCORDA

Che il punto 2 dell'Accordo aziendale 08/06/2004 in tema di personale inidoneo viene così modificato:

2. TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale di cui al punto 1 dell'accordo aziendale 08/06/2004, tranne che per il personale proveniente dalla qualifica di agente di movimento o di operatore di esercizio par. 175 e 183 ed il personale con 20 anni di anzianità, verrà assegnato il trattamento economico relativo alla nuova mansione assegnata, maggiorato di un assegno ad personam, pari alla differenza tra il trattamento riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza e quello della nuova mansione, riassorbibile solo in caso di acquisizione di un parametro superiore.

./.



2)

Al personale di cui al punto 1 dell'accordo aziendale 08/06/2004 con parametro 129, 130, e 138 saranno riconosciute le differenze economiche derivanti dai rinnovi dei successivi contratti nazionali ed aziendali esistenti tra il parametro assegnato 129, 130 e 138 ed il parametro 140 attraverso il riconoscimento di un assegno ad personam pari alla differenza.


Al personale, diventato inidoneo a causa di infortunio sul lavoro, si applicano le norme di legge.

La validità del presente accordo è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.


ATAF




FILT CGIL



FIT CISL



UILTRASPORTI



FAISA CISAL

